

COMUNE di ALBISSOLA MARINA
Provincia di Savona

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Num. **2** del Registro

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER LA TASSA RIFIUTI (TARI)- Anno 2019.

L'anno DUEMILADICIANNOVE addì SEI del mese di MARZO alle ore 21.00 nella Sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di PRIMA convocazione.

Risultano:

N.	Nome	Pres.	N.	Nome	Pres.
1	BATTAGLIA Davide	SI	11	PEDRAZZINI Viviana Luciana	SI
2	BRICCO Luca	SI	12	SICCARDI Luisa	SI
3	BRUZZONE Claudio	No	13	VARALDO Daniela	SI
4	FERRANDO Alessandro	SI			
5	FERRARI Lino	SI			
6	FORZANO Laura	SI			
7	LODOVISI Antonella	SI			
8	MARAZZANO Roberto	SI			
9	NASUTI Gianluca	SI			
10	NAVONE Dario	SI			

Sono presenti inoltre gli Assessori Esterni : Vice Sindaco NEGRO Nicoletta, SILVETRO Luigi.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giovanni PUCCIANO

Alle ore 21.15 entra il Consigliere BRUZZONE Claudio e partecipa alla seduta.

Il Sig. Gianluca NASUTI, Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER LA TASSA RIFIUTI (TARI) - ANNO 2019

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'art. 52, comma 1 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti»;*

PRESO ATTO della Legge di Bilancio 2019 numero 145 del 30/12/2018 che, in attesa di una revisione complessiva del DPR 158/1999 il comma 1093, estende anche al 2019 la possibilità per i Comuni di adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 dello stesso DPR, in misura inferiore ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento. La facoltà, in vigore da alcuni anni, è volta a semplificare l'individuazione dei coefficienti di graduazione delle tariffe Tari, evitando altresì cambiamenti troppo marcati del prelievo su talune categorie;

VISTO l'art. 1 comma 683 della citata L. 27 dicembre 2013 n. 147 che dispone *«Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia»;*

PRESO ATTO del Decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019 che proroga al 31 marzo 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli Enti Locali;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 14/5/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI) istituita dall'articolo 1 comma 639 della Legge 147/2013, visto sopra;

VISTO il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2019 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 1/2019, di cui si allega il prospetto economico-finanziario, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato A punto 1);

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014, *«Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per*

unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti?";

CONSIDERATO che come disposto dal comma 654 articolo 1 della Legge di Stabilità per il 2014, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

PRESO ATTO dell'articolo 653, comma 1, della legge 147/2013 in merito alle risultanze dei fabbisogni standard (DPCM 29/12/2016) e delle "linee guida" per l'anno 2019 predisposte dal Ministero con la collaborazione di IFEL e di SOSE con le quali, nel confermare l'impostazione delle Linee guida interpretative per il 2018, si forniscono indicazioni per l'aggiornamento dei dati utili al calcolo del costo di riferimento del servizio rifiuti sulla base dell'evoluzione intervenuta nel sistema dei fabbisogni *standard* pertinente al servizio stesso;

VERIFICATO che il costo di gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, calcolato a partire dall'importo contrattuale al netto dei costi di smaltimento e del costo degli altri servizi previsti a capitolato, che non rientrano tra quelli individuati dal Ministero per i calcoli del fabbisogno standard, è in linea con gli indirizzi di cui alla Legge 147/2013 e alle linee guida per l'anno 2019 sopra menzionate;

CONSIDERATA l'opportunità concessa dal legislatore con l'istituzione della TARI di individuare un sistema di determinazione delle tariffe che, pur rispettando i due principi della integrale copertura dei costi del servizio e della proporzionalità tra rifiuti potenzialmente prodotti e pagamento di un corrispettivo, sia alternativo al Metodo Normalizzato individuato con D.P.R. 158/1999;

RILEVATA l'adeguatezza della ripartizione del carico tributario tra le categorie di utenza domestica e non domestica ed individuato l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali e assicurando comunque l'agevolazione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dal comma 658 della Legge 147/2013, come esplicitato all'allegato A punto 5;

CONSIDERATA l'utilità, ai fini della determinazione della tariffa, dell'approvazione di un documento quale il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, mediante il quale individuare in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

CONSIDERATA l'impossibilità per questo Comune di procedere all'attuazione di un sistema puntuale di raccolta e contestuale pesatura dei rifiuti a causa dell'eccessivo costo di realizzazione e della valutazione dei rischi ad esso collegati;

VISTA la sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche basato su metodi di stima;

OSSERVATA la difficoltà oggettiva di determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore ai fini della modulazione tariffaria, come confermato dal Consiglio di Stato nella

sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208, e ritenendo quindi opportuna la commisurazione del tributo sull'utenza fondata su criteri oggettivi;

VISTO l'allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), con il quale è stato possibile individuare tutti gli elementi richiesti dalla normativa sopra richiamata, in particolare il costo del servizio per unità di superficie e i coefficienti di produttività dei rifiuti (in relazione agli usi e alla tipologia delle attività sulla base dei dati elaborati dallo Studio Delfino nelle annualità 2014/2016);

RITENUTO di poter continuare ad applicare l'attuale sistema tariffario così come elaborato dallo Studio Delfino per le annualità precedenti e adattato ai costi evidenziati nel Piano Finanziario;

VISTE le previsioni agevolative obbligatorie e facoltative disposte all'art. 1, commi da 656 a 660 della L. 147/2013 e art. 13 del Regolamento comunale;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi da 662 a 665 della L. 147/2013 e dell'art. 15 del Regolamento comunale, per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera;

RICHIAMATO l'art. 193 comma 2 del D.L. n. 267/2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", modificato dall'art. 1 comma 444 della legge di stabilità 2013, legge n. 228/2012, e poi dal D.Lgs. 126/2014 art. 74, comma 35 lettera b), in base al quale per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1 comma 169 della legge n. 296/2006, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio di ogni anno;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Settore Tributi;

RITENUTO di autorizzare l'ufficio tributi al recupero delle somme dovute dai contribuenti in seguito alla presentazione spontanea, anche se tardiva, della dichiarazione degli immobili soggetti alla tassa rifiuti, senza l'applicazione di sanzioni ma solo degli interessi, per le annualità pregresse a partire dal 2014;

con voti: Favorevoli 9, Contrari 1 (Ferrari) Astenuti 3 (Pedrazzini, Forzano, Maranzano), espressi in forma palese, per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) di determinare per l'anno 2019 la seguente ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, per le motivazioni espresse all'allegato A alla presente deliberazione:

PARAMETRO	COPERTURA
Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze domestiche	75,43%
Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze non domestiche	24,57%

- 2) di determinare, per l'anno 2019, le seguenti tariffe utilizzando, come per le annualità a partire dal 2014 il "metodo a parametri variabili" anziché il "metodo normalizzato":

Utenze domestiche anno 2019

Fascia	(n) componenti nucleo abitativo	TF (€/mq)	TV(€/mq)	Tariffa (€/mq)
FASCIA A	1	1,04	1,77	2,81
FASCIA B	2	1,04	2,09	3,13
FASCIA C	3	1,04	2,29	3,33
FASCIA D	4	1,04	2,45	3,49
FASCIA E	> 5	1,04	2,59	3,63

Utenze non domestiche anno 2019

Cod.	Attività Produttive	TF (€/mq)	TV (€/mq)	Tariffa (€/mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, cinematografi, teatri	1,65	0,77	2,42
2	Autorimesse, autosaloni, esposizioni e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,65	1,08	2,73
3	Distributori carburanti, impianti sportivi	1,65	1,08	2,73
4	Alberghi e campeggi (senza superficie ristorante)	1,65	2,76	4,41
5	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,65	2,60	4,25
6	Attività industriali con capannoni di produzione	1,65	2,60	4,25
7	Supermercati e ipermercati di generi misti	1,65	6,91	8,56
8	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,65	3,45	5,10
9	Discoteche, night club	1,65	3,45	5,10
10	Pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,65	8,65	10,30
11	Uffici, agenzie, studi professionali, banche ed istituti di credito	1,65	4,31	5,96
12	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, edicola, farmacia, tabaccaio e beni durevoli	1,65	4,31	5,96
13	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere, barbiere, estetista	1,65	3,45	5,10
14	Ospedali, case di cura e riposo	1,65	3,45	5,10
15	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,65	19,43	21,08
16	Bar, caffè, pasticceria	1,65	10,81	12,46
17	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, mense, birrerie, pizza al taglio	1,65	15,56	17,21
18	Banchi di mercato generi alimentari	1,65	8,65	10,30

Cod.	Attività Produttive	TF (€/mq)	TV (€/mq)	Tariffa (€ / mq)
19	Banchi di mercato beni durevoli	1,65	3,45	5,10
20	Stabilimenti balneari	1,65	1,46	3,11

- 3) di dare atto che il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo;
- 4) di dare atto che la scadenze delle rate per il pagamento bonario della TARI dovuta per l'anno 2019 è fissata al 30 aprile, 30 giugno, 31 agosto 2019 con la possibilità del pagamento in unica soluzione al 30 giugno 2019;
- 5) di autorizzare l'Ufficio Tributi al recupero delle annualità pregresse a partire dal 2014 come specificato in premessa;
- 6) di prevedere che la presente deliberazione sia essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;
- 7) di incaricare gli uffici preposti per quanto di competenza a volerne provvedere la pubblicazione nei modi e termini previsti;
- 8) di allegare copia del presente atto al Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2019 in sede di approvazione dello stesso.

Successivamente con voti : Favorevoli 9, Contrari 1(Ferrari) Astenuti 3(Pedrazzini, Forzano, Maranzano), espressi in forma palese, per alzata di mano;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Gianluca NASUTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giovanni PUCCIANO

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LVO 267 DEL 18.08.2000

REGOLARITA' TECNICA: il sottoscritto esprime parere favorevole ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.lvo 267 del 18.08.2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI: Enrica FORTUNATO

REGOLARITA' CONTABILE: il sottoscritto esprime parere favorevole ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.lvo 267 del 18.08.2000.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica - su espressa attestazione del Responsabile del procedimento - che il presente provvedimento viene pubblicato all'albo pretorio on line di questo Comune in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

Li, 25 MAR 2019

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Martina LA GIRI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giovanni PUCCIANO



Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal al ai sensi dell'art. 124 del D.lvo 267 del 18.08.2000;

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.lvo 267 del 18.08.2000;

è stata trasmessa, con lettera nr in data, al Co.Re.Co. a seguito di richiesta scritta e motivata di un quinto dei consiglieri ai sensi dell'art. 127, commi 1 e 2, del D.lvo 267 del 18.08.2000;

è divenuta esecutiva il giorno

essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.lvo 267 del 18.08.2000);

essendo decorsi 30 giorni dalla trasmissione al Co.Re.Co.:

- dell'atto (art. 134, comma 1, del D.lvo 267 del 18.08.2000);
- dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio (art. 134, comma 2, del D.lvo 267 del 18.08.2000) senza che sia stato adottato un provvedimento motivato di annullamento.

essendo decorsi 30 giorni dall'audizione richiesta dal Co.Re.Co. senza che sia stato adottato un provvedimento motivato di annullamento (art. 133, comma 2, del D.lvo 267 del 18.08.2000).

essendo pervenuta comunicazione da parte del Co.Re.Co. attestante che lo stesso non ha riscontrato vizi di legittimità (art. 134, comma 1, del D.lvo 267 del 18.08.2000).

Albissola Marina,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Giovanni PUCCIANO

